CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2020 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA ACCREDITATA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. n.162 del 28/01/2016

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza in Viale Elvezia n.2, C.F. e Partita IVA 09314190969, nella persona del Direttore Generale SILVANO CASAZZA, nato a Cassano D'Adda il 23/04/1957 codice fiscale CSZSVN57D23C003D, domiciliato per la carica presso la sede della ATS;

e

il soggetto gestore LA CASA DI FRANCO SRL (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di COLICO in Via Perlino 16, CF 02511240133 / P.IVA 02511240133, nella persona di SGHEIZ LUCIANO, nato/a a Colico il 20/12/1941 C.F. SGHLCN41T20C839G, in qualità di CONSIGLIERE DELEGATO nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019 come da visura ordinaria CCIAA di Lecco del 16/12/19, per l'unità d'offerta sociosanitaria RSD denominata LA CASA DI FRANCO - (codice cudes 001002), accreditata per n 52 posti,

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/2672 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2020, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/01/2020 con gli Enti gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle gestioni dirette, i contratti provvisori con valore a tutto il 30/4/2020 e le relative Schede di Budget provvisorio pari al valore di 4/12 dell'ultimo budget sottoscritto nel corso dell'anno 2019;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. XI/2672/2019, procedere alla stipula di un contratto provvisorio ed alla assegnazione e sottoscrizione di un budget provvisorio per il periodo 1/1/2020 – 30/4/2020;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore per la suddetta unità d'offerta sociosanitaria per n. 52 posti;
- l'Ente gestore mette a disposizione della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto.

Si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. XI/2672 del 16/12/2019.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Budget provvisorio

Alla unità d'offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Al superamento della soglia di budget provvisorio indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

Le parti danno atto che, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/2672/2019, si procederà a negoziare entro il 31/5/2020 il budget definitivo valido per l'intero anno 2020.

ARTICOLO 3. Durata

Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2020 sino al 30/4/2020.

ARTICOLO 4. Ulteriori regole sul sistema tariffario e pagamenti

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.

ARTICOLO 5. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

L'ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

L'ente gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'ente gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 6. Condizioni e norme

Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto con d.g.r. n. X/1046 del 17/12/2018 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti in vigore per il 2019.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Data 27/01/2020

ATS della Brianza Il Direttore Generale Silvano Casazza LA CASA DI FRANCO SRL
CONSIGLIERE DELEGATO nominato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 02/07/2019 come da visura ordinaria
CCIAA di Lecco del 16/12/19
SGHEIZ LUCIANO

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO 2020 CUDES 001002 Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 27/01/2020 Validità dal 01/01/2020 30/04/2020 DELIBERA N. 14 DEL 21/01/2020 Riferimenti provvedimento ATS STRUTTURA Tipologia **RSD** Denominazione LA CASA DI FRANCO **ENTE GESTORE** Penominazione sociale LA CASA DI FRANCO SRL Comune sede legale COLICO Legale Rappresentante od altro soggetto munito di SGHEIZ LUCIANO rappresentanza legale) 02511240133 Partita IVA 02511240133 Codice Fiscale POSTI / TRATTAMENTI 52 Accreditati 52 A contratto **BUDGET DI PRODUZIONE** Complessivo contrattato €535.172,00 (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione €0,00 (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie €0,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELLA BRIANZA

Il Direttore Generale Silvano Casazza

LA CASA DI FRANCO SRL

CONSIGLIERE DELEGATO nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019 come da visura ordinaria CCIAA

di Lecco del 16/12/19

SGHEIZ LUCIANO